

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 012/CSA– RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2014

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Prof. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO A.S.D. ASTENSE LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 511/ASD ASTENSE LIBERTAS DEL 28.9.2014** (Com. Uff. n. 072 Divisione Calcio A Cinque del 01.10.2014)

La società A.S.D. Astense Libertas ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 2.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali", avverso l'omologazione della gara Aosta Calcio 511/A.S.D. Astense Libertas.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 20.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Astense Libertas di Asti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS RUTIGLIANO/FUTSAL BARLETTA DEL 27.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 076 del 02.10.2014)

La società a.s.d. Futsal Barletta, ha presentato ricorso avverso la sanzione pecuniaria di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 076 del 2.10.2014, inflitta a seguito della gara tra la A.S.D. Virtus Rutigliano/A.S.D. Futsal Barletta del 27.9.2014, perchè i sostenitori della Futsal Barletta venivano a contatto sugli spalti durante un'interruzione della gara, con i sostenitori della squadra avversaria dando luogo a un tafferuglio caratterizzato da vicendevoli scambi di insulto, spinte e pugni.

Il ricorrente nel sostenere che il comportamento della propria tifoseria è stato indotto da quella avversaria, avendo quest'ultima adottato un comportamento violento ed intimidatorio, senza che nessun tesserato di casa intervenisse per ristabilire l'ordine pubblico e rendendosi necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ritiene la sanzione comminata sproporzionata.

Chiede pertanto che venga annullata la sanzione.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce in parte la responsabilità della società A.S.D. Futsal Barletta per quanto riguarda il comportamento tenuto dalla propria tifoseria, ma ritiene di accogliere parzialmente le motivazioni esposte, ritenuto troppo afflittiva la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta-Trani), ridetermina la sanzione inflitta in € 250,00 di ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Carlo Porceddu– Componenti; Prof. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEGATO NICOLA SEGUITO GARA BIANCOSCUDATI PADOVA/MEZZOCORONA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)**

Il sig. Giuseppe Bergamin, nella sua qualità di legale rappresentante della società Biancoscudati Padova S.S.D. a r.l., di Padova, ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Nicola Segato “per aver colpito con un pugno un calciatore avversario, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.”.

La società reclamante, nel motivare la sua doglianza e traendo conforto da fotogrammi allegati all’atto di gravame, ha diversamente ricostruito l’episodio sinteticamente riportato in referto (e nella decisione di giustizia), assumendo che quanto rilevato sarebbe stato solo un gesto scomposto del giocatore, compiuto nel tentativo di difendere il possesso del pallone dall’attacco dell’avversario, al quale volgeva sempre le spalle.

Escludendo, a suo avviso, che nell’episodio ricossero gli estremi del gesto “violento” ha chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara o, in subordine, a due giornate. In via istruttoria ha chiesto di interpellare l’arbitro della gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante di parte ricorrente.

La Corte esaminati gli atti rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del mezzo probatorio offerto dalla ricorrente in quanto l’art. 35, comma 1.2 C.G.S., in base al quale “1.2. *Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.*” pone un chiaro sbarramento all’indiscriminato (ancorché discrezionale) utilizzo di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara.

La disposizione che precede è, infatti, di chiara interpretazione e va intesa quale *regola iuris* che rimette al prudente apprezzamento del giudicante la valutazione dell’idoneità del mezzo offerto a confutare quanto riportato nei documenti degli ufficiali di gara, con i soli limiti, da un lato, di una “piena garanzia tecnica e documentale” del mezzo di prova e, dall’altro, che le immagini siano utili a dimostrare l’errore di persona in cui sarebbe incorso l’ufficiale di gara.

Nel caso di specie si è al di fuori della possibilità di dare ingresso a immagini (fotografiche o televisive) in quanto non si è incorsi in alcun errore di persona né si è trattato di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli ufficiali di gara, per cui l’unico riferimento possibile è il referto dell’arbitro che testualmente riporta, alla voce “Calciatori espulsi”, “Al 44’ del 1° t. Segato Nicola n. 8 Biancoscudati Padova per condotta violenta in quanto a gioco in svolgimento colpiva con un pugno un avversario, abbandonando immediatamente il terreno di gioco”.

La dinamica descritta appare assolutamente chiara e incontrovertibile per cui non necessita, a valutazione di questa Corte, alcun approfondimento istruttorio e, in tal senso, deve respingersi anche la richiesta dell'appellante.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti che seguono, dev'essere accolto.

La condotta del giocatore Segato è stata qualificata dal Giudice Sportivo quale "condotta violenta" punibile ex art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S. ma, ad avviso di questo giudice, l'azione commessa dal giocatore va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come "condotta gravemente antisportiva" perché manca quell'intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all'avversario.

Ritiene infatti questa Corte che la "condotta violenta" punibile ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) richieda un *quid pluris* sostanziabile nella chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario, motivata solo da un impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo.

E' il dolo specifico, ossia di arrecare solo un male all'avversario, al di fuori di ogni possibile contesto di gioco, a integrare quella fattispecie che, nel presente caso, non si reputa di poter individuare.

Il referto dell'arbitro, infatti, pur descrivendo un "pugno", lo colloca all'interno di un'azione di gioco che vedeva impegnati i due calciatori e, quindi, non può essere soltanto il mezzo usato per compiere il fallo (il pugno) a conferire natura di "gioco violento" all'azione, ma la condotta va invece osservata e scrutinata nella sua completezza dinamica.

Il direttore di gara non ha riferito di un gesto portato al di fuori di un simile contesto, senza alcuna apparente o reale esigenza di vincere il duello agonistico e, perciò, malevolo o gratuito, ma solo una scomposta (e grave) azione fisica, sicuramente riprovevole e meritevole di sanzione, priva però di quella connotazione aggiuntiva che la faccia rientrare nell'alveo di una condotta violenta, nel senso appena indicato.

Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Segato possa rimproverarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. a), peraltro compresa dallo stesso che ha abbandonato immediatamente il campo di gioco, la Corte, accoglie parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Segato Nicola in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CANI EDGAR SEGUITO GARA FROSINONE/CATANIA DEL 4.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la società Catania Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B (Com. Uff. n. 27 del 7.10.2014) ha irrogato, seguito gara Frosinone/Catania del 7.10.2014, la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Cani Edgar "per avere, al 28° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente un avversario con un calcio ad una gamba".

Con i motivi scritti la reclamante si è doluta della eccessiva gravosità ed onerosità della sanzione irrogata in prime cure, eccependo che la condotta antidisciplinare era da ritenersi non come violenta, per totale assenza di qualunque intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario, bensì scorretta ed antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma 4° lett. a), C.G.S..

A supporto della sua istanza ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in fattispecie più gravi, aveva ridotto le squalifiche da 3 a 2 giornate.

Ha, pertanto, concluso richiedendo la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate.

Alla seduta del 23.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II Sezione, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva, all'uopo, questa Corte che, come si evince dal referto arbitrale, è sì vero che il Cani Edgar, dopo avere subito un fallo di gioco, ha colpito il suo avversario intenzionalmente con un calcio alla tibia senza conseguenze lesive tant'è che costui si è immediatamente rialzato senza necessità dell'intervento del medico.

La circostanza emergente dagli atti conduce a ritenere la volontarietà della condotta posta in essere dal Cani Edgar ma, al contempo, ad escludere la violenza dell'azione medesima, da qualificarsi come gravemente antisportiva ex art. 19, comma 4°, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Calcio Catania S.p.A. di Catania, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Cani Edgar in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S. VARESE 1910 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANPIETRO ZECCHIN SEGUITO GARA VARESE/CITTADELLA DEL 13.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014)

La società Varese Calcio 1910 S.p.A., di Varese ha posto gravame avverso la delibera in epigrafe, colla quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, all'esito della gara tra il sodalizio lombardo e quello veneto, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Gianpietro Zecchin (della società Varese Calcio 1910) con la motivazione *“per avere, al 45° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore della squadra avversaria con una violenta manata al volto”*.

Nel ricorso oggetto del presente esame, la reclamante sostiene l'erronea valutazione dei fatti perché, a suo avviso, il calciatore Zecchin, nel tentativo di liberarsi da una pressante marcatura del giocatore avversario, avrebbe inavvertitamente colpito il volto di quest'ultimo.

Pur non contestando la condotta non regolamentare del proprio giocatore, la società sostiene non condivisibile la ascrivibilità del fatto sub specie art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., reputando invece che una simile azione di gioco andrebbe ascritta alla precedente lettera a) del medesimo testo. Per tale motivo chiede, in via principale, l'annullamento della sanzione oppure, in via subordinata, la sua riduzione ed equità. In via istruttoria, insta per la visione dei filmati relativi al comportamento tenuto dal proprio tesserato al 45' del secondo tempo di gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Cesare Di Cintio che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate. Ha formulato, altresì, istanza istruttoria per l'acquisizione delle immagini televisive relative al comportamento tenuto dal giocatore al 45' minuto del secondo tempo.

La Corte prima di procedere alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto avverso la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, deve dichiarare l'inammissibilità del mezzo istruttorio proposto sia perché non è in discussione la dinamica della condotta ma solo la sua valutazione e, inoltre, perché l'accesso alla prova televisiva è disciplinato dall'art. 35, comma 2 C.G.S. che lo consente, unicamente, in fattispecie diversa da quella odierna.

Nel merito la doglianza formulata appare meritevole di condivisione nei limiti di cui appresso.

Non vi è dubbio che quanto refertato dal direttore di gara deponga per una grave condotta del giocatore che, in una azione di gioco, ha colpito con una manata il volto dell'atleta avversario, allorché questi cercava di contrastarlo in modo energico.

La condotta, però, ad avviso di questa Corte, dev'essere analizzata attraverso un'indagine che non può essere limitata alla sola materialità del fatto, ma deve comprendere anche la finalità del gesto, almeno nell'intelligibilità ricavabile dalla dinamica della azione stessa.

Coerentemente, si può affermare che la “condotta violenta” è tipicamente connotata dall'intenzione di arrecare un *vulnus* all'integrità fisica dell'avversario, fuori da ogni tensione agonistica e/o ben oltre il limite di essa.

La conseguenza è, allora, che punto focale dell'indagine è la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il giocatore antagonista al solo o precipuo fine di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettarne consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi.

Siamo, quindi, nella nota dicotomia dell'elemento psicologico tra dolo e colpa cosciente, in base alla quale - nell'ambito calcistico - la consapevole o preordinata volontarietà del gesto svolge il ruolo di segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva.

Nella fattispecie esaminata, non v'è dubbio che il giocatore Zecchin abbia posto in essere una serie scoordinata di movimenti finalizzati a liberarsi della pressante vicinanza dell'avversario e che, in questo, abbia colpito con una manata al volto il giocatore della società Cittadella.

Non vi è dubbio, perché certificato dal referto del direttore di gara, che la palla non fosse a distanza di gioco perché, come dedotto nel reclamo, lo stesso giocatore sanzionato se ne era appena liberato.

Quello che appare carente, ad avviso di questa Corte, è la chiara e inequivoca percezione della volontà dello Zecchin di arrecare, solamente e irrefutabilmente, un danno fisico all'avversario, senza il benché minimo legame dinamico tra la scomposta agitazione del giocatore varesino e l'azione di gioco in svolgimento.

Manca, secondo il convincimento raggiunto, quell'apprezzamento possibile del segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all'antagonista un male ingiusto e ingiustificato, neanche collegato al rischio naturalmente insito in ogni attività sportiva, almeno in quelle che richiedono un impegno fisico di contrasto all'azione altrui.

In conclusione, la "manata al volto" correttamente percepita dal direttore di gara può essere collocata dinamicamente all'interno di un'azione di gioco e non avulsa da essa, cosicché il gesto, pur gravemente e irragionevolmente scomposto, può essere qualificato come "condotta gravemente antisportiva" e, come tale, sanzionabile alla luce dell'art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S. Varese S.p.A. di Varese, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Zecchin Giampietro in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **6. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALC. BONAVENTURA MARIO SEGUITO GARA LEONFORTESE/SORRENTO DEL 5.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la A.P.A. Leonfortese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014) con la quale, seguito gara Leonfortese/Sorrento del 5.10.2014, il Giudice Sportivo presso di Dipartimento Interregionale ha inflitto al Calciatore Bonaventura Mario la squalifica per 3 giornate effettive di gara perché "a seguito di un fallo subito da un suo compagno si sente in dovere di prendere le sue difese, questo arrivando dalla parte opposta del campo e spingendo in maniera violenta l'avversario che aveva commesso il fallo urlandogli "io ti ammazzo figlio di puttana" ”.

Con i motivi scritti la reclamante, assumeva che questo comportamento doveva essere circoscritto ad un momento di tensione per elevato fattore agonistico alimentato dal suo diretto avversario per episodi di un semplice contrasto di gioco.

Ha, inoltre, evidenziato che il Bonaventura, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, si era subito allontanato dal terreno di gioco senza alcuna discussione.

Ha, pertanto, concluso richiedendo la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame.

Alla seduta del 23.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II Sezione, nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Osserva all'uopo, questa Corte che la condotta posta in essere dal Bonaventura è configurabile come violenta, nei confronti di un calciatore avversario, correttamente valutata e sanzionata in

prime cure.

Legittima, pertanto, come previsto dall'art. 19, comma e, lett. b) C.G.S. la squalifica per 3 giornate effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 14 novembre 2014**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio